



## **CAPITOLATO DEL SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato regola il servizio di Brokeraggio assicurativo, ai sensi della D.lgs.209/2005 per la gestione delle polizze assicurative a tutela dei rischi caratterizzanti la propria attività istituzionale.

### **ART. 2**

#### **PRESTAZIONI RICHIESTE**

L'affidatario del servizio, di seguito denominato anche Broker, si impegna a fornire al Comune di Alcamo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione di contratti di assicurazione, nonché a collaborare alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati.

In particolare, il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva, dei quali il Comune di Alcamo potrà avvalersi:

- a) ricognizione ed analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo, personalizzato sulle esigenze del Comune, entro 15 gg. dalla stipula del contratto o dall'avvio del servizio; ricognizione di tutti i sinistri che risultano ancora aperti presso le varie Compagnie Assicurative ed elaborazione di un report che, per ogni singolo sinistro, specifichi tutte le azioni poste in

essere e le azioni da intraprendere per la chiusura tempestiva degli stessi;

- b) assistenza nella fase di approntamento delle procedure di gara per addivenire all'aggiudicazione delle polizze;
- c) predisposizione della documentazione di gara e dei capitoli di polizza, almeno 3 mesi prima dello scadere dei contratti assicurativi in essere;
- d) assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte pervenute;
- e) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze emesse dagli Assicuratori ed in particolare, tutti i documenti emessi dagli assicuratori, dovranno essere trasmessi al Broker il quale provvederà a trasmetterli all'Ente previa verifica e attestazione della corrispondenza degli stessi all'offerta e al capitolato;
- f) esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione almeno 60 gg prima delle scadenze dei premi dovuti, e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle stesse;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative del Comune ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- h) assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di rischio, gestione dei sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell'interesse del Comune di Alcamo delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie

assicuratrici delle somme spettanti, assistenza tecnica e , se necessita, legale;

- i) Elaborazione e trasmissione di un report semestrale che per ogni sinistro indichi: numero di sinistro, data di apertura e direzione richiedente, assicurazione e nome del perito eventualmente già individuato; descrizione sintetica dello stesso; tutti gli adempimenti posti in essere dall'Ente, dal Broker e dall'assicurazione; tutti gli adempimenti da porre in essere da parte dell'Ente, dal Broker e dall'assicurazione per la chiusura dello stesso; importo riservato e/o pagato.
- j) consulenza ed assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentano nel corso dell'attività del Comune, entro 2 gg. dalle richieste;
- k) elaborazione di eventuali rapporti richiesti dal Comune sullo stato del programma assicurativo;
- l) consulenza e assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo ed, in particolare, costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione sulle garanzie fidejussorie da richiedersi ai fornitori di beni e servizi, agli esecutori dei lavori pubblici ed ai privati o ditte che richiedono interventi sui beni patrimoniali e demaniali dell'ente;
- m) addestramento ed aggiornamento del personale dell'ente che collabora alla gestione delle polizze;
- n) elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi i principali elementi del programma assicurativo, gli interventi e le attività da attuare a breve e medio termine.

- o) ogni altro servizio aggiuntivo o migliorativo rispetto alle clausole del presente capitolato previsto in sede di preventivo costituiranno parte integrante del presente capitolato.

Per i contratti in scadenza all'atto dell'avvio del servizio il broker si impegna all'approntamento entro 7 giorni dei capitolati e delle procedure per l'affidamento, e comunque a proporre soluzioni conformi alla normativa prevista per gli enti locali, per addivenire alla stipula dei contratti garantendo le coperture assicurative dell'Ente senza soluzione di continuità;

Il Broker subentrante dovrà coordinarsi con il Broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro nell'incarico di consulenza e Brokeraggio assicurativo.

Il Broker, dalla data di avvio del servizio, si impegna ad assicurare la gestione completa: del programma assicurativo dell'Amministrazione Comunale, dei sinistri (attivi, passivi e attivi a risarcimento diretto) e dei sinistri pregressi non ancora definiti, garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il Broker uscente. Il Broker affidatario dovrà garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni fase e la loro completezza in riferimento ai rischi connessi all'attività dell'Ente, mentre quest'ultimo rimarrà sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte.

Il Broker non deve sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Amministrazione Comunale senza la preventiva esplicita autorizzazione della stessa, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione Comunale.

Il Broker espletterà il Servizio senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione comunale, con impiego di mezzi e risorse proprie e con attività svolte nella propria sede e sarà presente nella sede dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ne ravvisasse la necessità. Dovrà quindi mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale la propria struttura tecnico-organizzativa.

Al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale relativamente all'esecuzione del presente contratto, tutti gli archivi informatici in un formato standard, interoperabile ed aperto.

### **ART. 3**

#### **DURATA DELL'APPALTO**

La durata contrattuale dell'appalto è di anni 2 (due), con opzione di rinnovo di ulteriore 2 (due) anni ed eventuale proroga tecnica, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dell'eventuale verbale di consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 50 comma 6 del d.lgs.36/2023;

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 il Contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso di cui agli artt. 122 e 123 del D.lgs n. 36/2023, il Broker in carica si

impegna alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo affidatario del servizio.

La Ditta appaltatrice non potrà pretendere, in caso di proroga, alcuna revisione delle condizioni contrattuali.

#### **ART. 4**

##### **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Broker per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Ente, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

Tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker in sede di preventivo.

#### **ART. 5**

##### **CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

L'attività prestata dal Broker, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del comune di Alcamo viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di brokeraggio).

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di preventivo ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.

Nessun compenso spetta al Broker nel caso in cui il comune ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

## **ART. 6**

### **PAGAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI**

Il Broker dovrà trasmettere al Comune di Alcamo i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 60 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

Il Comune provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

**ART.7**  
**TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Broker si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, come da dichiarazione allegata alla presente

**ART. 8**  
**GARANZIA DEFINITIVA**

La garanzia definitiva, prestata dal Broker, è resa ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale determinato sulla base dei contratti assicurativi in essere alla data della stipula e delle percentuali delle provvigioni offerte in sede di preventivo.

La garanzia dovrà essere prestata prima della stipula del contratto, e verrà svincolata e restituita alla società al termine del contratto di appalto del servizio, senza interessi, previo accertamento che la società aggiudicataria abbia adempiuto interamente a quanto previsto nel contratto d'appalto.

In caso di decurtazione dell'ammontare della—garanzia definitiva definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti. Il Comune avrà facoltà di recedere dal contratto.

In particolare la garanzia definitiva definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **ART. 9 INADEMPIENZE E PENALI**

Il Comune di Alcamo ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento del Servizio.

In caso di grave e documentata inadempienza da parte del broker, il Comune si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma successivo ed il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

L'Ente si riserva la facoltà di recesso in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni qualora si verificasse da parte di questo il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo pec, assegnando al Broker 10 giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di €100,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termine indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo l'eventuale diritto alla richiesta del risarcimento del danno

Deve considerarsi ritardo, agli effetti del comma precedente, anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i

servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato.

La risoluzione avrà effetto dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale il comune dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni del presente capitolato. In tal caso il Comune avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

#### **ART. 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Il Comune di Alcamo si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso avrà effetto dopo 2 mesi dalla di ricezione da parte del Broker della predetta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Si significa infine che, qualora, a seguito dei controlli sulla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dal d.lgs 36/2023 per contrarre con la p.a in capo all'operatore economico, le stesse dovrebbero dare esito negativo, la stazione appaltante,

procederà con la risoluzione del contratto ancora in corso di esecuzione, l'escussione della garanzia definitiva eventualmente prestata, la comunicazione ad Anac, e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti sotto-soglia indette dal Comune di Alcamo per un periodo di dodici mesi.

**ART. 11**  
**CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie è competente il foro di Trapani.